



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

| | | | |
|---------------|-----------|------------|----------------------|
| NUMERO | 98 | DEL | 1 LUGLIO 2022 |
|---------------|-----------|------------|----------------------|

**OGGETTO: ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO N. 588/2022 -
PROVVEDIMENTI**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **UNO** del mese di **LUGLIO** alle ore 10,30 nella Casa Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2019, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 267/2000, nelle persone di:

| | | PRESENTE | ASSENTE |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Dott.ssa Angelica SAGGESE | <i>Presidente</i> | X | |
| Dott. Marco ALICANDRO | <i>componente</i> | X | |
| Dott. Mariano CAPONE | <i>componente</i> | X | |

Premesso che:

- il Comune di Melito di Napoli, con deliberazione del consiglio comunale n. 1 del 14 gennaio 2019, immediatamente eseguibile, ha deliberato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 246 del decreto legislativo 267/2000;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2019, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune, conferendo alla stessa i poteri di cui all'art. 253 del citato decreto legislativo;
- in data 24 maggio 2019, il citato Decreto presidenziale di nomina è stato notificato presso la Prefettura di Napoli ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- la Commissione Straordinaria di liquidazione si è insediata presso il Comune di Melito di Napoli, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del citato decreto legislativo, con propria deliberazione n. 1 del 24/05/2019;
- ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL, in data 3 giugno 2019 è stato dato avviso dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;

Vista l'istanza di ammissione alla massa passiva presentata da Francesco Roberti, nato a Sant'Antimo il 4/03/1943, domiciliato a Sant'Antimo alla Via Luca Giordano, CF RBRFNC43D03I293V – acquisita al prot. n. 14313 del 23/07/2019 **Fascicolo n. 151** – relativa al mancato pagamento di somme per risarcimento danno da occupazione illegittima, per il pregiudizio patrimoniale e non e per spese legali varie, per l'importo pari complessivamente ad € 3.715.036,58;

Dato atto che con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 558/2022, nel giudizio Francesco Roberti c/Comune di Melito di Napoli ed altri, è stato stabilito che:

- 1. compete all'Osl decidere, in luogo e per conto dell'Amministrazione comunale inadempiente, al dictum giurisdizionale se *"restituire il fondo de quo nelle condizioni di fatto in cui si trovava al momento dell'immissione in possesso da parte dell'Amministrazione, ovvero, in alternativa, emanare provvedimento ex art. 42-bis del DPR 327/2001"*;
- 2. Ove l'Osl disponga ai sensi dell'art. 42-bis DPR 327/2001, *"rientra parimenti nelle competenze dell'Organismo, al lume dell'efficacia ex nunc del provvedimento previsto dall'art. 42-bis DPR 327/2001, anche il pagamento al sig. Roberti del connesso indennizzo per pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale" di cui ai commi 1 e 3 dell'art. in commento*;

Preso atto che il giudizio di ottemperanza al quale si fa riferimento è relativo ad una vicenda di occupazione illegittima inerente ad aree occupate dal Comune (nell'ambito delle attività legate al sisma del 1980) oltre il termine di occupazione legittima e su cui sono state medio tempore realizzate, senza previa emanazione di provvedimento di esproprio:

- Immobile adibito a Caserma dei Carabinieri, in uso;
- Immobile adibito a Serbatoio Pensile, in uso alla soc. "Acquedotti Spa", per la fornitura di acqua potabile all'intero territorio comunale;
- Immobile adibito a Piscina comunale (allo stato vandalizzata ed in disuso)

Considerato che, rispetto alla scelta che il Consiglio di Stato attribuisce all'Osl circa la valutazione tra la restituzione del fondo e la riduzione in pristino di quanto ivi realizzato ed il pagamento dell'indennizzo al sig. Roberti, è evidente che:

- su un territorio che presenta una elevata sensibilità rispetto a fenomeni di criminalità, la demolizione della Caserma dei Carabinieri farebbe venire meno l'unico presidio di controllo e di sicurezza della Città;
- analoga valutazione circa l'utilità sociale merita la eventuale decisione relativa alla demolizione del serbatoio idrico comunale, decisione incompatibile con la garanzia di erogazione del servizio idrico alla comunità;

- in aggiunta, il costo per la riduzione in pristino dei suoli e per la ricostruzione in altra sede della Caserma dei Carabinieri e del serbatoio idrico comunale, renderebbe comunque l'ipotesi di restituzione del suolo notevolmente gravosa per il Comune sotto il profilo economico;

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, che non vi siano le condizioni affinché si possa restituire il fondo de quo nelle condizioni di fatto in cui si trovava al momento dell'immissione in possesso da parte dell'Amministrazione per cui occorre procedere alla emanazione del provvedimento ex art. 42-bis del DPR 327/2001 ed al conseguente pagamento al sig. Roberti del connesso indennizzo per pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale;

Vista la nota prot. n. 10617 del 28/06/2022 con cui l'Ufficio Tecnico comunale ha attestato che "al 6.07.1987, data di emissione dell'ordinanza di occupazione, le aree oggetto di contenzioso ricadevano (e ricadono tutt'ora) in zona omogenea C219 del vigente PRG. Le suddette aree sono normate da un vincolo esclusivamente ablativo e non conformativo; di fatto, la suddetta tipologia di vincolo inibisce ai privati qualsiasi forma di trasformazione del suolo, neppure attraverso apposite convenzioni, riconducibile alla nozione tecnica di edificazione poiché concepite nello strumento urbanistico unicamente al fine di assicurare la fruizione pubblica per la realizzazione di complessi ed infrastrutture ricadenti nei piani di zona di cui alla legge 219/81. Alla luce di quanto sopra, la valutazione di stima del suolo del 28.10.2019 assunta al protocollo n. 19544 (e depositata al Consiglio di Stato in data 22 ottobre 2021) non è attinente al caso di specie, in quanto desunta da una relazione tecnica estimativa allegata alla delibera di giunta comunale n. 17/2016 riferita esclusivamente alla determinazione del valore di mercato di aree edificabili del comune di Melito di Napoli per l'applicazione dell'IMU. Di conseguenza è necessario operare una diversa stima dei terreni de quo in quanto si tratta di aree gravate da un vincolo di inedificabilità assoluta per i privati (C219);

Preso atto, pertanto, che occorre procedere ad una nuova e diversa stima del valore venale del suolo da prendere a riferimento ai fini del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale a favore del sig. Roberti;

Considerato che al fine di provvedere agli incumbenti che codesto Consiglio di Stato ha assegnato all'Organismo Straordinario di Liquidazione, è necessario un ulteriore periodo di tempo pari almeno a quello assegnato con la citata Ordinanza n. 558/2022;

Ritenuto, alla luce del consistente valore dell'istanza in esame e dei numerosi e variegati aspetti di natura tecnica insiti nella stessa, farsi assistere, in tutte le fasi del procedimento di che trattasi, dalla nuova stima del valore venale del bene oggetto di contenzioso alla predisposizione degli atti amministrativi ex art. 42-bis del DPR 327/2001, da un professionista di fiducia che possa supportare l'ufficio tecnico comunale e l'Organismo straordinario di Liquidazione;

Richiamati:


- l'art. 258 del d. lgs. 267/2000;
- il titolo VIII, capi II e III del D. lgs. 267/2000;
- l'art. 31, comma 15, della legge 27.12.2002 n. 289;
- il D.P.R. 24.08.1993 n. 378;
- la circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93;

Con voti unanimi palesi, resi per alzata di mano

DELIBERA

Per tutte le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono riportate e trascritte




1. **Prendere atto** che non vi sono le condizioni affinché si possa restituire il fondo de quo nelle condizioni di fatto in cui si trovava al momento dell'immissione in possesso da parte



dell'Amministrazione e **stabilire**, pertanto, che occorre procedere alla emanazione del provvedimento ex art. 42-bis del DPR 327/2001 ed al conseguente pagamento al sig. Roberti del connesso indennizzo per pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale;

2. **Prendere atto**, altresì, della citata nota dell'Ufficio Tecnico comunale prot. n. 10617 del 28/06/2022 e, per le motivazioni in essa indicate, **procedere** ad una nuova e diversa stima del valore venale del suolo oggetto di contenzioso da prendere a riferimento ai fini del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale a favore del sig. Roberti;
3. **Chiedere** formalmente al Consiglio di Stato – Quarta Sezione – ai fini degli adempimenti posti dallo stesso a carico dell'Osl ed alla luce delle nuove sopraindicate informazioni nel frattempo acquisite attraverso il lavoro istruttorio, la concessione di un ulteriore periodo di tempo pari almeno a quello assegnato con la citata Ordinanza n. 558/2022;
4. **Stabilire**, alla luce del consistente valore dell'istanza in esame e dei numerosi e variegati aspetti di natura tecnica insiti nella stessa, di farsi assistere, in tutte le fasi del procedimento - dalla nuova stima del valore venale del bene oggetto di contenzioso alla predisposizione degli atti amministrativi ex art. 42-bis del DPR 327/2001 - da un professionista di fiducia che possa supportare l'ufficio tecnico comunale e l'Organismo straordinario di Liquidazione, demandando a successivo provvedimento l'individuazione dello stesso;
5. **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 4, comma 6, del DPR 378/1993 disponendone la pubblicazione all'Albo pretorio oltre che sul sito istituzionale a cura dell'Ufficio segreteria dell'Ente;
6. **Trasmettere** copia della presente deliberazione, a cura della segreteria dell'Ente:
 - al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale;
 - al Sindaco;
 - al Segretario Generale;
 - all'Organo di revisione economico- finanziaria;
 - al Responsabile del Servizio Finanziario;
 - al difensore dell'Ente, avv. Salvatore Della Corte, al fine della predisposizione della richiesta di proroga da rivolgere al Consiglio di Stato.

Alle ore 14,15 la seduta è sciolta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.


| | | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| Dott.ssa Angelica SAGGESE | <i>Presidente</i> |  |
| Dott. Marco ALICANDRO | <i>componente</i> |  |
| Dott. Mariano CAPONE | <i>componente</i> |  |

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. N. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi da parte del messo comunale.

Melito li 01-07-2022

IL MESSO COMUNALE

Cicarelli Antimo



ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Legs. 267/2000 all'Albo pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ contrassegnata con N. _____ del Registro delle Pubblicazioni, senza reclami ed opposizioni.

Melito li _____

IL MESSO COMUNALE

Cicarelli Antimo

1109AM 10 07/22
CICARELLI ANTIMO